

#LaSentenza



Osservatorio legislativo sul lavoro – N. 4 gennaio 2020

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro

Ordinanza n.2743 del 30 gennaio 2019

Legittimo il licenziamento del lavoratore che utilizzando permessi per l'assistenza al familiare disabile (legge 104/92) si reca al mare

L'utilizzo di permessi concessi, ai sensi della Legge n. 104/1992, per assistere un familiare disabile deve essere esclusivamente finalizzato a tale scopo e non per beneficiarne a titolo personale, addirittura recandosi in una località diversa da quella dove si trova la persona da assistere.

Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione non ha potuto che confermare quanto deciso dalla Corte d'Appello di Napoli che, riformando una più favorevole sentenza di primo grado, aveva ritenuto per nulla generica la contestazione e più che proporzionata la sanzione espulsiva del dipendente che, assentatosi (permesso per "Legge 104") per assistere la suocera residente a Pozzuoli, si era recato in una località di mare della Calabria, ostentando tale circostanza sui "social".

Asserita, del resto, la liceità delle indagini assunte mediante agenzia investigativa e, pertanto, la validità delle prove fornite nel corso dell'istruttoria con mezzi fotografici e testimonianze degli investigatori, non poteva in alcun modo essere esclusa la gravità del fatto, tanto da giustificare la legittimità del licenziamento.

Per la Suprema Corte, inoltre, la gravità del fatto non consentiva di considerare quale attenuante l'unicità dell'evento, risultando comunque minata l'affidabilità della futura prestazione lavorativa.

*da Incontri idee&fatti

Sportello Lavoro
Cisl Brescia